

CONFCONSUMATORI
CONFEDERAZIONE
GENERALE DEI
CONSUMATORI

RIAPERTI I TERMINI DI PRESCRIZIONE PER LE AZIONI CONTRO LE BANCHE PER L'ACQUISTO DI BOND ARGENTINI

avv. Giovanni Franchi

Con sentenza n. 27875/13 la Corte di Cassazione ha, di fatto, riaperto i termini di prescrizione per le azioni civili nei confronti delle banche che hanno alienato i c.d. Tango Bond. Con tale pronuncia la Suprema Corte ha, infatti, stabilito che esiste solidarietà passiva tra la società finita in default che ha emesso i titoli e l'intermediario finanziario che li ha venduti

Da questa sentenza, relativa ad obbligazioni Cirio discende che chi ha aderito al TFA, ossia alla c.d. Task Force argentina, può oggi promuovere azioni civili contro la banca venditrice.

In altre parole, è ancora possibile agire nei confronti dell'istituto di credito per far dichiarare la nullità dell'ordine ex art. 23 TUF per mancanza del contratto generale d'investimento, in quanto quest'ultimo è privo della sottoscrizione del legale rappresentante dell'istituto, o ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 58/98, se lo stesso è stato fatto a casa propria con un promotore senza che nel contratto fosse indicato il diritto di recesso entro sette giorni.

Per quanto riguarda le altre ragioni per le quali può ancora sperarsi di recuperare il denaro investito, una delle più interessanti è certamente quella fondata sull'art. 28 Reg. Consob n. 11222/98 il quale, prima della sua sostituzione, imponeva all'intermediario, oltre alla consegna del documento sui rischi generali, anche l'assunzione di informazioni sul profilo di rischio del cliente allo scopo di stabilire l'adeguatezza o meno per lui dell'investimento. Sul punto la giurisprudenza è arrivata a diverse conclusioni. La prima è che il fatto che il cliente possa considerarsi esperto in strumenti finanziari perché aduso ad operazioni caratterizzate dalla ricerca di altri rendimenti non esime l'intermediario dall'adempimento degli obblighi informativi, giacché l'esigenza di conoscere le caratteristiche dell'investimento offerto sono proprie di qualunque investitore, anche di quello più disposto ad affrontare rischi¹. È stato, inoltre, affermato che il rifiuto del cliente di fornire informazioni sulla propria propensione al rischio non vale ad esonerare l'intermediario dall'obbligo di verificare il profilo di rischio e, per l'effetto, l'adeguatezza dell'operazione; e che dal rifiuto – e a maggior ragione nel caso in cui non siano state raccolte informazioni – si deve desumere “una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività”, in quanto dalla interpretazione della disciplina in materia “non possono discendere conseguenze sfavorevoli per il cliente”².


Se questo è un primo elemento per valutare l'adeguatezza dell'operazione per il risparmiatore, un altro sempre per la giurisprudenza è quello relativo all'importo dell'operazione rispetto al capitale complessivamente investito presso l'istituto³. Sono state così considerate inadeguati investimenti che coprivano più del 25% delle somme impiegate dal cliente.

Un altro ancora attiene al rating. Trovasi, infatti, precisato in giurisprudenza che “Il rating costituisce un'informazione se non determinante, quanto meno indicativa del tipo di

¹ App. Milano 19 dicembre 2006 n. 3070

² Così Trib. Monza 16 dicembre 2004, Trib. Mantova 1 dicembre 2004; Trib. Milano 20 marzo 2005

³ Trib. Milano 8 febbraio 2006, in *il caso.it*



CONFCONSUMATORI
CONFEDERAZIONE
GENERALE DEI
CONSUMATORI

investimento che si è in procinto di effettuare e la sua mancata indicazione rappresenta la violazione dei più elementari obblighi informativi. L'intermediario pertanto ha il preciso obbligo di segnalare al risparmiatore in modo non generico ed approssimativo la natura dell'investimento alla stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzie di rating, trattandosi di dato che costituisce fattore idoneo ad influenzare in modo rilevante il processo decisionale dell'investitore⁴. E così proprio sulla base di tale fattore sono stati ritenuti inadeguati, perché pericolosi, acquisti di titoli argentina effettuati quando il rating rivelava difficoltà di restituzione del capitale investito. A questo proposito deve osservarsi che, se nel mese di luglio 2001 l'agenzia Moody's aveva attribuito come rating la valutazione Caa1 (indicante un titolo ad alto rischio di insolvenza), nell'anno precedente, tali obbligazioni erano state classificate rispettivamente, B1 (20-8-2000), B2 (20-3-2001 e 4-6-2001), B3 (13-7-2001), laddove tali indicatori designano titoli molto speculativi che offrono scarsa sicurezza di puntualità del pagamento nel lungo termine, con una valutazione progressivamente negativa da B1 a B3.

Nella valutazione di Standard & Poor's invece al titolo in questione era stato attribuito il seguente rating con andamento parimenti sempre più negativo: BB (15-9-2000), B (8-5-2001), B (6-6-2001), B- (12-7-2001), CCC+ (9-10-2001), laddove le prime classificazioni indicano titoli speculativi in cui il debitore mantiene al momento la capacità di onorare i propri impegni ma condizioni avverse di mercato potrebbero incidere negativamente sulla stessa, mentre l'ultima designa un debitore ad alto rischio di insolvenza nel senso che, ove le condizioni di mercato divengano sfavorevoli, molto probabilmente il debitore non sarà in grado di onorare i propri impegni.

Può quindi dirsi che fin dalla seconda metà del 2000 i titoli argentini erano già considerati ad alto rischio di insolvenza dovendosi evidenziare inoltre che, nel corso del 2001, entrambe le agenzie avevano ripetutamente rivisto in senso negativo il loro giudizio sull'affidabilità ad onorare gli impegni da parte di quello stato (c.d. down-grading).

Oltre alla mancanza di informazioni circa l'adeguatezza, una ragione che può portare alla vittoria è costituita dalla mancata consegna del documento sui rischi generali. Per sapere se l'istituto di credito ha adempiuto al relativo obbligo è sufficiente inviare una richiesta scritta all'istituto di credito.

Un altro motivo va ravvisato nel fatto che l'ordine sia stato trasmesso per telefono. Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Mantova, il quale con due sentenze assolutamente identiche ha condannato una banca per acquisti effettuati in quel modo. Secondo quel giudice, infatti, chi organizza quelle tecniche di contrattazione deve predisporle in modo da poter comunque fornire al cliente tutte le informazioni necessarie sull'operazione che questi intenda effettuare e nel caso in cui venga convenuto in giudizio deve offrire prova di aver agito in tal senso. In altre parole, quelle tecniche di acquisto impongono all'operatore di preparare una registrazione con tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie, di modo che chi si connette telefonicamente non possa non riconoscere di essere stato adeguatamente informato.

Questi i motivi per i quali il risparmiatore che ha investito in obbligazioni argentine può ancora sperare di recuperare i propri soldi. Per impedire che il relativo diritto si prescriva è, peraltro, necessario inviare una lettera che ha, come detto, effetto interruttivo.

avv. Giovanni Franchi

⁴ Trib. Firenze 6 luglio 2007, in *il caso.it*